



Prot. n. 523993  
del 18 agosto 2010

**OGGETTO:** L.R. 08/10/2010, n. 22 - Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile

Il Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini con nota prot. 3927 del 3/08/2010 relativa all'oggetto esegue un'ampia e dettagliata disamina delle norme, anche di salvaguardia, attualmente applicabili nel territorio del Parco nazionale, in riferimento al parere [prot. n. 40796 del 21/01/2010](#) che Questa P. F. "Pianificazione Urbanistica" ha espresso in risposta ad un quesito posto **da un Comune**, nel quale si afferma che "nel territorio dei comuni marchigiani che si trovano all'interno del Parco nazionale dei monti Sibillini, fino alla data di approvazione del Piano del Parco e della sua successiva entrata in vigore, non opera il divieto di cui all'art. 4, comma 5, lett. d ) della legge regionale n. 22/2009".

Egli, in base a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 4, 11, comma 3 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dagli articoli 3, comma 2 e 4, comma 4, del D.M. 3 febbraio 1990, dall'articolo 1, comma 7, del D.P.R. 6 agosto 1993, ritiene invece che "il divieto previsto dall'art. 4, c. 5, lett. d della L. R. 22/09 da estendere a tutta l'area del Parco Nazionale deve ritenersi pienamente operativo con riferimento alle specifiche norme di salvaguardia sopra citate, ovvero deve essere valutata da parte di questo Ente Parco la possibilità di derogare l'art. 11, c. 3 della L. 394/91 al fine di accertare se le opere possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati al fine del rispetto del D.M. 03.02.1990 circa le varianti alle previsioni urbanistiche prospettate con la norma in Questione".

Si ringrazia il Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini per l'illustrazione delle norme che attualmente si applicano nel Parco, tuttavia vi sono degli elementi di fatto e di diritto dai quali non si può prescindere e che portano a delle conclusioni diverse da quelle da lui sostenute.

Questi elementi sono:

- 1) il Parco nazionale dei Monti Sibillini non è ancora dotato del Piano del Parco, essendo stato questo solamente adottato e non ancora approvato;
- 2) l'adozione del Piano di un Parco nazionale non è accompagnata da misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991, come avviene invece per i Piani dei Parchi regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 7);
- 3) nel Parco nazionale dei Monti Sibillini non vi sono pertanto le zone a), b) e c) in cui il Piano suddivide il territorio, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91;
- 4) l'art. 4, comma 5, lett. d) della L.R. n. 22/2009 limita l'applicazione della legge non genericamente nel territorio dei Parchi naturali esistenti nella Regione Marche, ma "per gli immobili ricadenti, nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394";
- 5) nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini non può quindi attualmente operare la limitazione di cui al predetto art. 4, comma 5, lett. d) della L. R. n. 22/2009;
- 6) nessuna delle norme, di natura legislativa ed amministrativa, che attualmente si applicano nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini - articoli: 6, comma 4, 11, comma 3 e 13 della



## GIUNTA REGIONE MARCHE

Servizio governo del territorio  
mobilità e infrastrutture

### Posizione di funzione urbanistica

Parere n. 155/2010

legge n. 394/1991; 3, comma 2 e 4, comma 4 del D.M. 3 febbraio 1990; 1, comma 7 del D.P.R. 6 agosto 1993 - vieta l'esecuzione degli interventi edilizi disciplinati dalla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 e, cioè, l'ampliamento degli edifici esistenti (art. 1) e la demolizione, anche integrale, con la ricostruzione con l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti (art. 2) residenziali e non residenziali.

Di conseguenza questa P.F. "Pianificazione Urbanistica" continua a ritenere che nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini possono essere attualmente applicate le disposizioni della L.R. n. 22/2009.

Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari per l'esecuzione degli interventi da queste disciplinati "avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente" (art. 5, comma 1, della L.R. n. 22/2009).

Rimane pertanto salva la competenza dei Comuni e dell'Ente Parco di valutare i singoli progetti presentati ai sensi della L.R. n. 22/2009, per fare in modo che si inseriscano nel modo migliore nel territorio e che non venga quindi compromessa la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente tutelati.

A tal proposito si fa notare che la L.R. n. 22/2009 non richiede la previa modifica dei vigenti strumenti urbanistici comunali per realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione da essa previsti.